

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI TELEMATICAMENTE SU PIATTAFORMA EMPULIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA PER IL REPARTO DI DIALISI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI TARANTO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST-GARANZIA FULLRISK PER 36 MESI.. CIG: 7901167944

Schema di Contratto

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del contratto

Art. 2 Parti Integranti del contratto

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Esecuzione e durata del contratto

Art. 5 Condizioni della fornitura

Art. 6 Obbligazioni specifiche del fornitore

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 Consegna, installazione e verifiche

Art. 9 Collaudo

Art. 10 Collaudo – Modalità operative

Art. 11 Responsabile tecnico delle installazioni

Art. 12 Servizi e livelli di servizio

Art. 13 Supervisione e controllo

Art. 14 Corrispettivi

Art. 15 Fatturazione e Pagamenti

Art. 16 Penali

Art. 17 Cauzione

Art. 18 Proprietà dei beni

Art. 19 Subappalto

Art. 20 Garanzia

Art. 21 Divieto di cessione del contratto

Art. 22 Cessione del credito derivante dal contratto

Art. 23 Brevetti industriali e diritti d'autore

Art. 24 Riservatezza

Art. 25 Trattamento dei dati personali

Art. 25 Risoluzione del contratto

Art. 26 Recesso

Art. 27 Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 28 Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 29 Clausola compromissoria ed Arbitrato

Art. 30 Foro competente

Art. 31 Clausola finale

TRA

ASL Taranto, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, Viale Virgilio n. 31 in persona del Direttore _____, (nel prosieguo per brevità anche “Amministrazione contraente”)

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

oppure

- ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. _____, repertorio n. ___ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

- a. con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1076 del 24.04.2019 è stata indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 una procedura aperta da espletarsi telematicamente su piattaforma EmPULIA per l’affidamento della “FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA PER IL REPARTO DI DIALISI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI TARANTO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST-GARANZIA FULLRISK PER 36 MESI”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs. 50/2016 per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 345.000,00, al netto di IVA come per legge;
- b. che, con deliberazione n. del _____, l’ASL TA ha aggiudicato la procedura aperta da espletarsi telematicamente su piattaforma EmPULIA per l’affidamento della “FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA PER IL REPARTO DI DIALISI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI TARANTO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST-GARANZIA FULLRISK PER 36 MESI”, in favore della ditta _____, nelle configurazioni tecniche, quantitative, economiche e per gli importi, come in offerta meglio precisato;
- c. che il Fornitore è risultato aggiudicatario in via definitiva e, per l’effetto, si è obbligato a fornire i beni ed a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d’ora in avanti “Contratto”) ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore dell’A.S.L. Taranto, alle condizioni, modalità,

termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nonché negli atti e documenti ivi richiamati;

- d. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - e. che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro _____, ____ (euro _____);
 - f. che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
-

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1.

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura, posa in opera e servizio di garanzia full risk (24 mesi) dell'impianto di trattamento e distribuzione acqua per le dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto compresi i servizi di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk per 36 mesi, di cui è risultato aggiudicatario il fornitore, da parte dell'Amministrazione contraente, nonché della prestazione dei Servizi in favore della medesima secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati .
2. Il fornitore dovrà procedere all'installazione e collaudo degli impianti di cui al punto precedente, presso le sedi indicate, in relazione ai quali dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento del collaudo concluso con esito positivo. A tal fine il fornitore si assume obbligo di garantire un servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata contrattuale, alle condizioni e termini specificate nel "Capitolato d'oneri per il servizio di garanzia full risk (24 mesi) e servizi di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk per l'impianto di trattamento e distribuzione acqua per le dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto che comprenda tutte le operazioni (di assistenza e manutenzione), necessarie e utili per garantire la piena efficienza e funzionalità. Sono considerati coperti dai servizi di manutenzione e assistenza tutti i ricambi, ad eccezione delle parti soggette a normale usura derivante dall'utilizzo, necessari alla piena e completa funzionalità degli impianti offerti durante il periodo di garanzia oltreché nel corso della validità del contratto "full risk" che varrà stipulato con l'Amministrazione contraente dopo i primi due anni, dalla data del collaudo, coperti da garanzia. Sono fatte salve, in quanto impegnative, le prestazioni migliorative proposte dal fornitore nella propria proposta tecnica.
3. La ditta aggiudicataria con la firma del presente contratto si impegna a fornire in favore dell'Amministrazione contraente, a far tempo dalla data di collaudo con esito favorevole, una illimitata garanzia industriale per la durata di 24 mesi, assistenza e manutenzione Full-Risk per 24 mesi, e l'assistenza e manutenzione Full-Risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi successivi ai primi 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni e termini specificate nel "Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di garanzia (24 mesi) e di assistenza tecnica e manutenzione (36 mesi) del

tipo full risk per l'impianto di trattamento e distribuzione acqua per le dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto .

4. Il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente a fornire l'impianto di trattamento delle acque di dialisi aggiudicati, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato D'oneri e nell'Offerta, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma così come proposti in sede di gara.
5. Il fornitore rimane obbligato, qualora previsto dai disciplinari tecnici di gara, a rendere operativamente funzionali i locali ove verranno ubicate le relative attrezzature curando, con oneri a proprio carico, la realizzazione delle eventuali opere murarie, elettriche ed idrauliche che dovessero rendersi necessarie.
6. Le forniture dovranno essere di produzione corrente, nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate.
7. Il rapporto tra le parti si costituisce con la stipula del presente Contratto che dovrà avvenire a seguito dalla comunicazione formale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.
8. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

art. 2.

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati, .

- **Allegato 1: Offerta Tecnica del fornitore;**
- **Allegato 2: Offerta Economica del fornitore;**
- **Allegato 3: Il deposito cauzionale definitivo, dell'importo di € _____, costituito secondo le modalità previste dal disciplinare ;**

art. 3

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Amministrazione contraente:** ASL Taranto;
 - b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
 - e) **Beni:** le apparecchiatura/e oggetto della gara con le caratteristiche proposte dal fornitore nella propria offerta tecnica;
 - f) **Offerta Tecnica:** il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto;
 - g) **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto;
 - h) **Manutenzione:** la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

- i) **Manutenzione correttiva:** la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta.
 - j) **Manutenzione preventiva:** la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità.
 - k) **Servizi:** i servizi connessi di assistenza tecnica e di supporto operativo;
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

art. 4

Esecuzione e durata del Contratto

1. Il Contratto dovrà essere eseguito dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente .
2. Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera dell'impianto di trattamento e distribuzione acqua per la dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto e il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica secondo le modalità e la tempistica indicata nel Capitolato d'onori per il servizio di assistenza tecnica, in regime di full risk successivamente alla data del collaudo per un periodo di 24 mesi. Dette attività potranno essere prorogate per un successivo periodo di 36 mesi alle condizioni e termini previste nel suddetto capitolato d'onori.

Articolo 5

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura degli impianti e dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta nonché nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Le apparecchiature ed i connessi dispositivi oggetto della fornitura dovranno essere di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riasssemblati; dovranno essere privi di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.
4. Le Apparecchiature fornite dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate .
5. Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso la sede dell'Amministrazione contraente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con gli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) Fornitura e posa in opera dell'impianto di trattamento e distribuzione acqua per la dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto all'interno dei locali indicati dalla ASL medesima all'atto della stipula del presente contratto;
 - b) eseguire i lavori propedeutici all'installazione ivi inclusi i collegamento agli impianti tecnologici esistenti ed altre eventuali apparecchiature garantendo la fornitura di tutti i componenti necessari che, anche se materialmente non menzionati, si intendono inclusi nel prezzo proposto nella proposta economica;
 - c) effettuare prima dell'esecuzione del collaudo, secondo le modalità previste dai successivi artt. 9 e 10, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
 - d) fornire a titolo gratuito adeguata formazione al personale tecnico, al fine di consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo completo e corretto l'attrezzatura fornita ed i relativi software;
 - e) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione *ex art. 1476, comma 3, c.c.*, nonché la conformità degli impianti alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta;
 - f) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti da difetti dei Beni forniti ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazioni contraente, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare il fornitore deve garantire, prima della consegna delle attrezzature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel DUVRI.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 8

Consegna, installazione verifiche

1. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel disciplinare di gara e capitolati d'oneri ed esattamente consegnate nelle sedi indicate, in relazione ai quali dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità
2. La consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in esercizio.
3. Il Fornitore dovrà avviare, previo accordo con l'Area Gestione Tecnica dell'Amministrazione contraente, la consegna, l'installazione ed il collaudo dell'Apparecchiatura entro e non oltre il termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla data di stipula del contratto, pena applicazione delle penali di cui al successivo art. 16. La data e l'ora di consegna dovranno essere stabiliti con un anticipo di almeno cinque giorni.
4. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione contraente. In tal caso il fornitore rimane obbligato a motivare, entro 5 giorni dalla data fissata nel presente contratto, i motivi di forza maggiore e la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro un termine congruo.
5. Al momento della consegna, le apparecchiature attrezzature e impianti dovranno essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna dell'Apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare alla Amministrazione Contraente anche la documentazione attestante la conformità delle Apparecchiature stesse alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.
6. All'arrivo dei prodotti sul luogo di installazione, la parte acquirente constaterà solamente le distinte di spedizione, restando a carico del fornitore la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo.
7. Al termine dell'installazione, il fornitore potrà effettuare una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Il fornitore è tenuto in tal caso a dare comunicazione dell'esecuzione di tale prova alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.
8. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa.
9. Il fornitore dovrà fornire alla parte acquirente, contestualmente all'installazione:
 - a) due copie del Manuale d'uso delle apparecchiature;
 - b) due copie del Manuale di manutenzione delle apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.
10. Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del fornitore.

- 11.L'Amministrazione contraente fornirà al fornitore il DUVRI relativo agli ambienti in cui dovranno essere realizzate le installazioni, redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché il fornitore possa predisporre il Piano di Sicurezza particolareggiato e aggiornato alla nuova configurazione degli ambienti e disposizione delle attrezzature, che dovrà necessariamente essere redatto prima dell'installazione.
- 12.L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 9 Collaudo

1. Entro il termine previsto nell'articolo precedente, le apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.
2. Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato d'oneri; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulterà conforme e correttamente funzionante. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.
3. La ditta dovrà uniformarsi, anche in tale fase, alle direttive impartite dall'Amministrazione contraente.
4. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata nonché data di decorrenza delle prestazioni di assistenza e manutenzione previste nella proposta tecnico – organizzativa nonché dà inizio al periodo di garanzia.
5. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire e/o modificare le parti degli impianti (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere gli impianti pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate. In particolare si precisa che:

- a) Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
- b) Il termine sopra indicato sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
- c) L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo la disciplina del successivo articolo "Collaudo – modalità operative".
- d) Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari. In questi casi, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.
- e) Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal fornitore contestualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.
- f) Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.

- g) Il fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali, nonché della documentazione indicata nel successivo articolo “documentazione fornita alla parte acquirente”.
- h) Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso il fornitore è invitato dalla parte acquirente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

art. 10

Collaudo. Modalità Operative

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Di conseguenza, esso consisterà:

- 1) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previste dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, oltre che nel successivo articolo “documentazione fornita alla parte acquirente”, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera);
- 2) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di:
 - impianti trattamento acque dialisi
 - apparecchiature principali;
 - accessori, software, optionals eccetera;
- 3) nella verifica della funzionalità dell'impianto, attraverso:
 - opportune prove di funzionamento, creando simulazioni della attività cui l'impianto è destinata;
 - prove e misurazioni strumentali;

L'impianto e le apparecchiature, all'atto del collaudo, dovranno risultare complete di ogni accessorio, anche se materialmente non menzionato nella propria proposta tecnica, necessario per rendere le stesse perfettamente funzionanti e pronte all'uso.

Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti.

Ad esito del collaudo potrà essere formulata una delle seguenti dichiarazioni:

- A. ESITO FINALE: collaudo superato.
- B. ESITO FINALE: collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria all'utilizzo e prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura
- C. ESITO FINALE: collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura

- D. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale
- E. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con recesso del contratto

Nei casi da “B” a “D”, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell’esito del verbale l’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nel seguente articolo “Penali pecuniarie e risoluzione del contratto”

Nel caso “E”, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell’esito del verbale l’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nel seguente articolo “Penali pecuniarie e risoluzione del contratto”.

Art.11

Responsabile tecnico delle installazioni

1. L’Amministrazione contraente nomina un Responsabile Tecnico dell’installazione delle apparecchiature di cui al presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della venditrice fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica dell’ASL.
2. Il fornitore nomina un Responsabile Tecnico dell’installazione delle apparecchiature di cui al presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della parte acquirente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona di _____.

Articolo 12

Servizi e livelli di servizio

1. Dalla data di collaudo con esito favorevole dell’apparecchiatura , il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell’oggetto del presente contratto.
2. Il servizio di assistenza tecnica “full risk”, con un up-time non inferiore al 95%, dovrà essere prestato per tutto il periodo di validità del presente contratto a partire dalla data di accettazione della fornitura, con le modalità ed i termini indicati in sede di gara ivi compresi il rispetto dei livelli di servizio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il servizio di assistenza tecnica, configurato secondo le modalità e la tempistica indicate nel “Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di garanzia (24 mesi) e di assistenza tecnica e manutenzione (36 mesi) del tipo full risk dell’impianto di trattamento e distribuzione acqua per la dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto come sottoscritto in sede di gara per accettazione, dovrà essere effettuato dal fornitore con proprio personale specializzato.
4. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula del presente Contratto, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail) del Responsabile del Servizio, di cui al precedente art. 11, e la ragione sociale, l’indirizzo, i numeri telefonici e di fax, dei centri di assistenza di cui al Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore dovrà, infine, garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio della Apparecchiatura installate per un periodo di almeno 10 anni dalla data di collaudo della fornitura.
6. Il Fornitore dovrà effettuare un corso di formazione degli operatori “on site” sull’uso degli impianti consegnati;

Articolo 13

Supervisione e controllo

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte dall’Amministrazione contraente, attraverso le Aree competenti, alle quali è demandata anche

l'applicazione delle penali stabilite. In particolare l'Amministrazione contraente attuerà, attraverso l'Area Gestione Tecnica e il competente Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero e suoi collaboratori specialisti, il controllo di qualità dell'attività e del servizio prestato riservandosi il diritto di recesso dal contratto qualora venga riscontrata una progressiva mancanza di qualità nelle prestazioni.

Articolo 14 Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto sono quelle riportate nell'offerta economica allegata quale parte ed integrante del presente contratto (Allegato 1).
2. Il prezzo da corrispondere al fornitore, ad esito favorevole del collaudo, è comprensivo della prestazione dei servizi di consegna, assistenza tecnica tecnica "full risk" per 24 mesi e formazione operatori.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. In particolare il fornitore si impegna a fornire, altresì, per i due anni successivi alla data del collaudo, senza costi aggiuntivi, qualunque componente hardware necessaria a completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali che dovessero essere approvate entro la fase di collaudo. La sostituzione o l'implementazione delle componenti hardware, ivi compreso il software di base o d'ambiente, nel corso del predetto lasso temporale, dovrà essere garantita gratuitamente anche nel caso in cui detti interventi risultino necessari per assicurare il migliore funzionamento dei software applicativi di nuova introduzione che dovessero essere resi disponibili dal fornitore.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatto salvo quanto previsto dal successivo comma in merito al rinnovo della assistenza "full risk".
7. Il fornitore si impegna a fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza, in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo il fornitore si impegna ad informare la parte acquirente circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla parte acquirente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.
8. Il fornitore si impegna, successivamente ai primi 24 mesi dalla data del collaudo, coperti dalla garanzia e dal servizio di assistenza tecnica ed inclusi nel prezzo di vendita delle attrezzature, a stipulare contratto di assistenza "full risk" secondo le modalità previste nel "Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di garanzia (24 mesi) e di assistenza tecnica e manutenzione (36 mesi) del tipo full dell'impianto di trattamento e distribuzione acqua per le dialisi del P.O. SS. Annunziata di Taranto dietro il pagamento di specifico canone, da corrispondere in rate semestrali posticipate, così come quotato nella propria proposta economica. L'importo relativo al canone di manutenzione "full risk", che si intende ad ogni effetto valido ed impegnativo per le parti, resterà invariato per un periodo di anni 3 (tre). Lo stesso contratto in caso di ulteriore rinnovo potrà subire variazioni per effetto

dell'andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato sulla GURI ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rilevato con riferimento alle variazioni dell'anno precedente a quello del rinnovo.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate. In ogni caso, le fatture non potranno essere emesse prima della data di accettazione della fornitura, coincidente con l'esito positivo del collaudo per l'impianto di dialisi del PO SS. Annunziata.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini indicati dal fornitore, nella propria proposta tecnico – organizzativa, e decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, I.B.A.N. _____.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel presente contratto, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7 % così come previsto dalla direttiva 2000/35/CE .
7. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal fine si allegano le comunicazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare per la ditta fornitrice.

Articolo 16

Penali

Penali per ritardata consegna/collaudo impianto trattamento acque dialisi

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il termine indicato al precedente art. 4, l'Azienda ASL TA potrà applicare una penale pari ad un massimo del 1% dell'importo della fornitura aggiudicata e ciò per consegna entro i primi 60 (trenta) giorni di ritardo.

Qualora la consegna del materiale non avvenisse entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ordine e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l'Azienda ASLTA si riserva il diritto di risolvere

il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Penali per svolgimento servizio di manutenzione impianto trattamento acque dialisi

✓ **RITARDATO INTERVENTO E INATTIVITA' DEGLI IMPIANTI**

Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del servizio, o per ogni giorno di inattività degli impianti dovuta a cattiva manutenzione, accertata dalla SSD Ingegneria Clinica, verrà posto a carico della ditta manutentrice una penale pari all'1 %, dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle attrezzature.

✓ **INTERRUZIONE (NON CONCORDATA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

Nel caso in cui la Ditta, in disaccordo con la SSD Ingegneria CLinica, interrompe o sospende il Servizio, oggetto del presente Capitolato, verrà applicata a carico di quest'ultima una penalità pari al 1 % dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di interruzione.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la ditta manutentrice non eseguisse la visita di manutenzione programmata, verrà posta a carico della ditta una penale pari al 1 % dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione manutenzione programmata, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alla visita non eseguita.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE ACQUE POST OSMOSI**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la ditta manutentrice non eseguisse i previsti controlli chimici e microbiologici sulle acque post osmosi , verrà posta a carico della ditta una penale pari al 1 % dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione delle analisi programmata, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alle analisi non eseguite.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la ditta manutentrice non eseguisse la verifica di sicurezza elettrica, verrà posta a carico della ditta una penale pari al 1% dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione della verifica, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alla verifica non eseguita

✓ **MANCATA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLE VISITE PROGRAMMATE E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA**

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, il piano di manutenzione non venisse consegnato entro il termine stabilito, verrà posto a carico della ditta una penale pari al 1% dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fatte salve la quantificazione di ulteriori eventuali danni e deduzioni che la SSD Ingegneria Clinica riterrà applicabili.

✓ **MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NEI TERMINI**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la Ditta Aggiudicataria non

consegna la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione correttiva nei termini indicati nell'art. 2.3, verrà posta a carico di quest'ultima una penale pari a € 50,00 (cinquanta) oltre iva, per ogni giorno di ritardo della suddetta documentazione oltre i suddetti termini.

1. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 17 **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per il periodo di 24 mesi, per un importo pari al _____% di quello relativo alla quota di fornitura e posa in opera dell'impianto indicato nella offerta economica, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. , nascenti dal presente Contratto.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti della Amministrazione contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la singola Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 18 **Proprietà dei Beni**

Con riferimento agli impianti aggiudicati, l'Amministrazione contraente detiene il possesso dell'attrezzatura medesima a far tempo dalla data di consegna ed accettazione di cui al precedente art. 9. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni relativi al Bene da fornire, durante il trasporto e la sosta, anche presso le strutture dell'Amministrazione contraente, sono a carico del Fornitore. All'arrivo dei materiali, così come meglio specificato al precedente art. 8 sul luogo di installazione, la parte acquirente constaterà solamente la distinta di spedizione, restando a carico del fornitore la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo.

Successivamente salvo accertata responsabilità del fornitore le responsabilità ricadranno sull'Amministrazione contraente qualora le perdite, furti e danni siano ad essa direttamente imputabili. Al termine del collaudo avvenuto con esito favorevole l'Amministrazione contraente acquisirà, senza alcun'altra formalità, la proprietà dei beni.

Art. 19 **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dalla legge, esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:
 - Opere edili;
 - Opere impiantistiche;
 - Accessori complementari;
 - Manutenzione.
2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
3. Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle innanzi indicate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti di della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure

rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto Il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis L. 55/1990, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.
13. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 55/1990, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. Valgono, in ogni caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

Art. 20 Garanzia

1. Il Fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo avvenuto con esito favorevole, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali.
2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati ad esclusive spese del fornitore.
3. Se il Fornitore non provvede nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'Amministrazione contraente, addebitando le spese all'Aggiudicatario, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danno.
4. Il difetto di funzionamento, in ogni caso e a pena di decadenza, deve essere denunciato al venditore entro sessanta giorni dalla scoperta; l'Amministrazione contraente ha poi sei mesi di tempo dalla scoperta per promuovere le azioni necessarie nei confronti del venditore.
5. Al momento della fornitura, il Fornitore dovrà consegnare il libretto di garanzia (su cui il produttore dovrà indicare l'oggetto della garanzia, gli elementi necessari per farla valere, la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta), il libretto d'uso e manutenzione, le istruzioni di montaggio (il tutto tradotto in italiano).
6. L'Amministrazione contraente avrà diritto di ottenere il ripristino gratuito della conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto. L'eventuale rimborso potrà essere ridotto se il bene è stato usato dopo la consegna.

Art. 21 Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto,

fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 22

Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016
2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
3. La notificazione all'Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'Amministrazione contraente potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

art. 24

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione contraente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione della stessa in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. Il fornitore acconsente che i dati conferiti siano trattati in forma anonima ad eccezione del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione che potranno essere diffusi tramite i siti internet www._____ ed ovvero con altre forme di pubblicità previste per legge. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione Contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

art. 26

Risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico – organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - qualora gli eventuali accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nonché difformità tra le caratteristiche dell'attrezzatura fornite e quelle dichiarate nell'offerta;
 - ritardo superiore a 45 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi del precedente articolo 14;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;

- o negli altri casi di cui agli articoli 15 (Fatturazione e pagamenti), 21 (Divieto di cessione del contratto), 23, comma 5 (Riservatezza).

Articolo 27

Recesso

1. 1) L'ASL ha diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi tempo dal contratto, dando al fornitore un preavviso di almeno quindici giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.;
2. 2) Il recesso è consentito, in tutto o in parte, nei casi di giusta causa ovvero a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
 - b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara, relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione e l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. 3) Il recesso è, inoltre, consentito:
 - a) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dalla CONSIP, ai sensi delle vigenti normative nazionali;
 - b) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore regionale, ai sensi delle vigenti normative regionali;
4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3 lett. b) non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto, al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore;
5. Alla data di efficacia del recesso dal contratto il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali;
6. Nei casi in cui viene esercitato il diritto di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 del c.c.;

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

7. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
8. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Clausola compromissoria. Arbitrato

1. Le eventuali controversie che sorgeranno tra il Fornitore e l'Acquirente possono essere deferite ad arbitri definiti dall'art. 241 del D.Lgs 163/2006. Non formano oggetto di arbitrato le

contestazioni relative ai prodotti o materiali soggetti a collaudo e quelle relative alle caratteristiche tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l'Acquirente. All'arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del c.p.c.

2. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alle decisioni dell'Acquirente, ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell'Acquirente sulla materia controversa. Decorso inutilmente detto termine, le conclusioni dell'Acquirente si intendono definitivamente accettate dal Fornitore, che decade dal diritto di esercitare qualsiasi impugnativa. La richiesta di arbitrato deve indicare con chiarezza i termini della controversia, indicare il nominativo dell'arbitro scelto ed essere notificata all'altra parte. Subito dopo la notifica viene promossa, a cura della parte più diligente, la nomina del Presidente del Collegio arbitrale.

Articolo 30

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

Articolo 31

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Contratto viene sottoscritto in due esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.

Il presente Contratto di compone di 23 pagine numerate da 1 a 23, ciascuna siglata dalle due parti e questa ultima firmata per esteso.

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 – Esecuzione e durata del contratto

Articolo 5 – Condizioni della fornitura

Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del fornitore

Articolo 12 - Servizi e livello dei servizi

Articolo 14 - Corrispettivi

Articolo 15 – Fatturazioni e pagamenti

Articolo 17 – Cauzione

Articolo 25 – Risoluzione del contratto

Articolo 30 – Foro competente

_____, li _____

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente